REGIONE DEL VENETO

AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE ISTRUZIONE

Percorsi formativi per OPERATORE SOCIO SANITARIO L.R. n. 20/2001 e s.m.i.

Direttiva per la presentazione di progetti formativi

Biennio 2021/2022

Indice

1. Riferimenti legislativi e normativi 3
2. Obiettivi generali ed elementi di contesto 5
3. Tipologie progettuali 5
4. Tirocini 9
5. Destinatari 10
6. Riconoscimento di credito formativo 12
7. Definizione delle figure professionali 13
8. Selezione dei partecipanti e termini di avvio dei percorsi 13
9. Valutazione degli apprendimenti 13
10. Metodologia 14
11. Cabina di regia 15
12. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti 15
13. Delega 16
14. Vincoli finanziari 17
15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti 17
16. Procedure e criteri di valutazione 18
17. Tempi ed esiti delle istruttorie 19
18. Comunicazioni 19
19. Indicazione del Foro competente 19
20. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. 19
21. Tutela della privacy 19

1. Riferimenti legislativi e normativi

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva è emanato nell'ambito del quadro previsto dalle seguenti norme e disposizioni:

- Accordo del 22 febbraio 2001, recepito nella Legge 8 gennaio 2002, n. 1 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario", all'art. 1, comma 8;
- L.R. n. 20 del 16 agosto 2001 "La figura professionale dell'Operatore Socio Sanitario" e s.m.i.;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e successive modificazioni e integrazioni;
- L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
- L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto", come modificata con legge regionale 20 aprile 2018, n. 15;
- DGR n. 359 del 13/02/2004 "Accreditamento degli Organismi di Formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco regionale", e successive modifiche ed integrazioni;
- DGR n. 2344 del 08/08/2008 "Approvazione Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi formativi per "Operatore Socio Sanitario". Anno formativo 2008. (L.R. n. 20/2001 - art. 19, L.R n. 10/1990 e successive modifiche);
- DGR n. 2142 del 23/10/2012 "Accertamento della professionalità ai sensi dell'art. 18 della L.R. 10/90 e ss.mm.ii. "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro". Modalità di tenuta dell'elenco delle disponibilità dei Presidenti di Commissione d'Esame e precisazione della disciplina specifica per i dipendenti regionali";
- la DGR n. 98 del 11/02/2014 "Individuazione e definizione delle modalità di utilizzo di un "logo" regionale da parte degli iscritti nell'elenco regionale degli Organismi di formazione e/o orientamento accreditati. Accreditamento degli Organismi di formazione di cui alla L.R. n. 19/2002";
- DGR n. 702 del 13/05/2014 "Programmazione dell'offerta formativa per Operatore Socio Sanitario anno 2014. Apertura termini. L.R. 20/2001";
- DGR n. 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento delle disposizioni in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
- DGR n. 251 del 08/03/2016 "Approvazione documento "Testo Unico Beneficiari" relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 19 della L.R. 10/1990", Allegato A";
- DGR n. 688 del 16/05/2017 "Programmazione dell'offerta formativa per Operatore Socio Sanitario triennio 2017/2019. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi a riconoscimento regionale, rivolti ad aspiranti Operatori Socio Sanitari, per il triennio 2017/2019. Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.;
- DGR n. 1118 del 30/07/2019 "Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse 2 - Inclusione Sociale. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per il riconoscimento di Voucher Formativi Individuali a sostegno dei percorsi formativi per Operatore Socio Sanitario per il triennio 2017/2019. Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20. DGR n. 688 del 16 maggio 2017";

- DGR n. 1124 del 06/08/2020 “Programmazione dell'offerta formativa per Operatore Socio Sanitario biennio 2020/2021. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per aspiranti Operatori Socio Sanitari, per il biennio 2020/2021. Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.”;
- DGR n. 1217 del 25/08/2020 “Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la prosecuzione dei percorsi di integrazione delle competenze finalizzate all'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario da attuarsi presso le Istituzioni scolastiche del Veneto ad indirizzo Socio-Sanitario e per il riconoscimento di un credito formativo ai diplomati degli Istituti Professionali statali e paritari ad indirizzo “Servizi Socio-Sanitari” e “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”. Anni Scolastici 2020/2021 e 2021/2022. L.R. 16/08/2001, n. 20 e s.m.i. - L.R. 31/03/2017, n. 8 e s.m.i.” e sottoscritto in data 7 settembre 2020;
- DGR n. 1522 del 10/11/2020 “Progettazione e realizzazione da parte di Fondazione Scuola di Sanità Pubblica di attività formativa in modalità FAD asincrona di parte del percorso formativo per l'acquisizione della qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario ex L.R. 20/2001. Determinazione finanziamento. (L.R. 20/2001 - DGR 1124 del 06/08/2020 - DGR n. 667 del 26/05/2020)”;
- DGR n. 1728 del 15/12/2020 “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse II - Inclusione Sociale – Obiettivo Tematico 9, Priorità di investimento 9.i, "Inclusione attiva". Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per il riconoscimento di Voucher Formativi Individuali a sostegno dei percorsi per Operatore Socio Sanitario nel biennio di programmazione 2020/2021, promossi con la DGR n. 1124 del 6 agosto 2020. Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.”;
- DGR n. 106 del 02/02/2021 “Approvazione dell’Avviso pubblico “Verso la qualifica di OSS. Percorsi di integrazione delle competenze per diplomati e diplomandi degli Istituti Professionali ad indirizzo Servizi Socio Sanitari e Servizi per la sanità e l’Assistenza sociale” e della Direttiva per la presentazione dei relativi progetti formativi. L.R. 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i. L.R. 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i.”;
- DGR n. 667 del 25/05/2021 “Rideterminazione delle risorse destinate con la DGR n. 1728 del 15 dicembre 2020 per il riconoscimento di voucher formativi individuali a sostegno della frequenza dei percorsi per Operatore Socio Sanitario. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse II - Inclusione Sociale – Obiettivo Tematico 9, Priorità di investimento 9.i, "Inclusione attiva". Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.”;
- Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 90 del 16/07/2018 “Definizione protocollo minimo per la sorveglianza sanitaria destinata agli iscritti ai corsi per Operatore Socio-Sanitario”;
- Decreto del Direttore della Direzione Formazione e istruzione n. 273 del 20/03/2020 “DGR 688/2017. Programmazione dell’offerta formativa per Operatore Socio Sanitario triennio 2017/2019. Approvazione dell’Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi a riconoscimento regionale, rivolti ad aspiranti Operatori Socio Sanitari, per il triennio 2017/2019. Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i. – secondo ciclo formativo. DPCM 9 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020 e DPCM 4 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Misure urgenti per l’avvio di sessioni straordinarie per lo svolgimento degli esami di qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS)”;
- Decreto del Direttore della Direzione Formazione e istruzione n. 949 del 27/10/2020 “DGR n. 688/2017. “Programmazione dell’offerta formativa per Operatore Socio Sanitario triennio 2017/2019. Approvazione dell’Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi a riconoscimento regionale, rivolti ad aspiranti Operatori Socio Sanitari, per il triennio 2017/2019. Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.” Terzo ciclo formativo. DGR N. 663/2018 . “Approvazione dell’Avviso pubblico “Verso la qualifica di OSS. Percorsi di integrazione delle competenze per diplomati degli Istituti

scolastici ad indirizzo Servizi Socio Sanitari" e della Direttiva per la presentazione dei progetti formativi. L.R. 16 agosto 2001, n. 20 - L.R. 31 marzo 2017, n. 8". Misure per lo svolgimento degli esami di qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS), in modalità a distanza";

- Decreto del Direttore Generale dell'Area sanità e sociale n. 157 del 29/12/2020 "Corsi di formazione per l'acquisizione della qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario (ex L.R. 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.). Approvazione dei documenti "*Definizione Obiettivi Formativi di tirocinio e schede di valutazione" e "Definizione attività laboratoriali sostitutive del tirocinio nel periodo di emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e scheda di valutazione*".

2. Obiettivi generali ed elementi di contesto

La presente Direttiva disciplina le modalità di presentazione di progetti formativi per Operatore Socio Sanitario (di seguito OSS) per il biennio 2021/22.

La legge regionale n. 20/2001 stabilisce che la necessità della programmazione dell'offerta formativa risulti coerente con il fabbisogno professionale.

Il modello regionale in materia di formazione professionale per OSS prevede che la definizione del fabbisogno professionale sia effettuata a cura delle strutture regionali con competenza specifica nei due macro settori (area sanitaria e area socio-sanitaria/socio-assistenziale) per i rispettivi ambiti di competenza e successivamente comunicata alla struttura regionale competente in materia di formazione professionale per la messa in atto del processo formativo.

Nel contesto della Cabina di regia, le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno assicurato un supporto informativo e una validazione complessiva al modello di definizione dei fabbisogni e di programmazione dell'offerta.

3. Tipologie progettuali

Ciascun progetto formativo deve contenere la descrizione del percorso di formazione professionale per OSS di cui alla L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii., finalizzato all'ottenimento dell'attestato di qualifica professionale, ai sensi della vigente normativa, per l'inserimento lavorativo nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali.

I percorsi sono articolati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in moduli di insegnamento per 480 ore di formazione[1] e 520 di tirocinio.

I percorsi formativi non possono avere durata inferiore a 9 mesi e superiore a 18.

Requisiti dei docenti, responsabile del corso, tutor d'aula e tutor aziendale

I *docenti* delle discipline previste devono possedere entrambi i seguenti requisiti:

a) almeno 3 anni di esperienza professionale maturata nei servizi sanitari, socio-sanitari o sociali attinente alla materia d'insegnamento o esperienza d'insegnamento, minimo triennale, in percorsi formativi in ambito socio-sanitario in discipline attinenti;

b) per i professionisti sanitari e assistenti sociali essere regolarmente iscritti all'albo professionale; per docenti non appartenenti alle professioni sanitarie, essere in possesso di idonei titoli di studio come specificato nella tabella seguente.

[1] Il programma didattico/formativo è delineato nell'Allegato C al presente provvedimento. Si precisa che, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011, in materia di formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, la formazione generale e specifica derivante dal percorso formativo che preveda contenuti e durata conformi all'Accordo stesso, costituisce credito formativo permanente e assolve agli obblighi di legge. Rimane comunque in capo al datore di lavoro assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.

Sono esclusi i docenti di Inglese e Informatica applicata per i quali è richiesta una esperienza d'insegnamento almeno triennale attinente la materia.

Ad uno stesso docente possono essere attribuiti fino a un massimo di due incarichi di insegnamento nello stesso corso.

I *docenti* dovranno possedere requisiti professionali minimi, per ciascuna disciplina, che si riportano nella seguente tabella.

Ai titoli di studio indicati devono aggiungersi i corrispondenti titoli di studio dichiarati equipollenti dalle disposizioni normative nazionali vigenti (per le professioni sanitarie si veda ad esempio: http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/3160.pdf, oppure, per i soli titoli afferenti alle professioni sanitarie ex L. n. 251/2000, i titoli riconosciuti equivalenti ad personam dal Ministero della Salute ai sensi del DPCM 26 luglio 2011).

Disciplina	**Titoli di studio*/altri requisiti** (i requisiti che seguono sono alternativi uno all'altro)
AREA SOCIO-CULTURALE, ISTITUZIONALE E LEGISLATIVA	
Legislazione socio-sanitaria e legislazione del lavoro	• Lauree vecchio ordinamento (di seguito v.o.) in giurisprudenza, economia e commercio, economia aziendale, scienze politiche indirizzi politico-economico e indirizzo politico amministrativo. • Lauree magistrali delle classi LM-56 Scienze dell'economia, LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-77 Scienze economico aziendali. • Master nell'ambito del management dei servizi sanitari.
Organizzazione dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali	• Laurea specialistica/magistrale delle Professioni Sanitarie ex L. n. 251/2000 (classi LM/SNT/1/2/3/4). • Laurea magistrale classe LM87-Servizio Sociale e Politiche sociali.
Aspetti di etica, bioetica e deontologia professionale	• Laurea v.o. in filosofia che contempli almeno un esame di etica nel piano di studio. • Lauree magistrali classe LM-78 Scienze filosofiche che contemplino almeno 10 crediti formativi universitari (CFU) in etica o bioetica. • Lauree magistrali classe LM/SNT/1 Scienze infermieristiche e ostetriche. • Master o corsi di perfezionamento aggiornamento professionale e di alta formazione, ai sensi del DPR n. 162/1982, L. n. 341/1990 e DM n. 270/2004 in Bioetica.
Orientamento al ruolo	• Laurea specialistica/magistrale delle Professioni Sanitarie ex L. n. 251/2000 (classi LM/SNT/1/2/3/4). • Laurea magistrale classe LM87-Servizio Sociale e Politiche Sociali. • Responsabile del corso.
Rielaborazione del tirocinio	• Laurea specialistica/magistrale delle Professioni Sanitarie ex L. n. 251/2000 (classi LM/SNT/1/2/3/4). • Laurea magistrale classe LM87-Servizio Sociale e Politiche Sociali. • Tutor d'aula. • Tutor aziendale.
Inglese	• Lauree magistrali classe: LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane; LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale o titolo equipollente; LM 39-Linguistica
Salute, malattia e disabilità	• Laurea specialistica/magistrale delle Professioni Sanitarie ex L. n. 251/2000 (classi LM/SNT/1/2/3/4). • Laurea magistrale classe LM87-Servizio Sociale e Politiche Sociali.

AREA PSICOLOGICA E SOCIALE	
Psico-pedagogia e sociologia	• Lauree v.o. in psicologia, sociologia, scienze politiche indirizzo politico-sociale. • Lauree magistrali delle classi LM-51 Psicologia, LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale.
Relazione professionale con assistito, caregiver ed equipe	• Laurea v.o. in psicologia. • Lauree magistrali classe LM-51 Psicologia.
AREA IGIENICO-SANITARIA E TECNICO-OPERATIVA	
Igiene	• Infermiere • Assistente sanitario
Igiene, sicurezza e comfort ambientale	• Infermiere • Assistente sanitario
Principi e metodi assistenziali rivolti ai bisogni di base della persona	• Infermiere
Assistenza alla persona nei bisogni di base e nelle attività di vita quotidiana	• Infermiere
Primo soccorso	• Medico Ai sensi del DM n. 388/2003 art. 3: la formazione dei lavoratori designati è svolta dal personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del SSN. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato (istruttori BLS)[2].
Assistenza alla persona sottoposta ad intervento chirurgico	• Infermiere
Assistenza alla persona con disturbi mentali	• Medico specialista in psichiatria • Tecnico della riabilitazione psichiatrica • Infermiere con esperienza professionale in salute mentale di almeno 3 anni
Assistenza alla persona con dipendenze patologiche	• Educatore professionale socio-sanitario • Educatore professionale socio-pedagogico con esperienza professionale nell'ambito delle dipendenze patologiche di almeno 3 anni
Assistenza alla persona anziana	• Infermiere con esperienza professionale in ambito geriatrico di almeno 3 anni
Assistenza alla persona con disabilità in età evolutiva e adulta	• Educatore professionale socio-sanitario • Educatore professionale socio-pedagogico con esperienza professionale nell'ambito della disabilità di almeno 3 anni • Terapista occupazionale
Assistenza e cure di fine vita	• Infermiere
Attività di animazione e riabilitazione	• Educatore professionale socio-sanitario • Educatore professionale socio-pedagogico

[2] la formazione teorica e pratica derivante dal percorso formativo che prevede contenuti e durata conformi al DM n. 388/2003, costituisce credito formativo ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza di addetto al pronto soccorso.

	• Terapista occupazionale • Laurea v.o. in scienze dell'educazione • Pedagogista
Approcci assistenziali e metodi nei contesti sanitario, socio-sanitario e sociale	• Assistente sociale • Educatore professionale socio-pedagogico • Educatore professionale socio-sanitario • Infermiere con esperienza professionale in ambito socio-sanitario di almeno 3 anni
Salute e sicurezza sul lavoro	• Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro • Assistente sanitario con Laurea Magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione • Medico specialista in Medicina del Lavoro • Medico competente dipendente del Servizio Sanitario regionale • Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dipendente del Servizio Sanitario regionale • Addetto al servizio di prevenzione protezione dipendente del Servizio Sanitario regionale [3] • In possesso della qualificazione come docente ai sensi del Decreto interministeriale 6 marzo 2013
Informatica applicata	• Laurea v.o. in informatica • Lauree Magistrali classe: LM-18 Informatica

In ogni caso il soggetto gestore è tenuto a verificare il piano degli studi del percorso svolto dal docente, dal quale risulti il numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) e/o il superamento di esami specifici inerenti le singole discipline d'insegnamento nonché l'esperienza professionale maturata nelle materie indicate.

Nel caso in cui il soggetto gestore lo ritenga maggiormente rispondente agli obiettivi formativi, è possibile incaricare, per una quota parte delle ore previste[4], anche un esperto nelle discipline attinenti, previa richiesta debitamente motivata e autorizzata

Il mancato rispetto dei requisiti dei docenti, comporta il non riconoscimento delle lezioni svolte dal docente privo dei requisiti previsti. In tal caso, le ore corrispondenti devono essere recuperate con docenza effettuata da personale in possesso dei requisiti.

Responsabile del corso, tutor d'aula e tutor aziendale

Il ***responsabile del corso*** che può insegnare esclusivamente la materia "orientamento al ruolo"; deve possedere entrambi i seguenti requisiti:

a) esperienza professionale triennale in ambito sanitario, socio-sanitario o sociale;

b) possesso di un titolo di studio tra i seguenti:

- laurea afferente ad una delle professioni sanitarie ex L 251/2000, o titoli equipollenti o riconosciuti equivalenti,
- laurea di educatore professionale socio-pedagogico classe L-19 o titoli equipollenti,
- diploma universitario v.o. in servizio sociale/laurea in servizio sociale classe L39, o titoli equipollenti.

Il ***tutor d'aula*** deve essere in possesso di adeguati titoli di studio (possesso di laurea, diploma) e specifica esperienza professionale maturata nei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali e/o in qualità di tutor in percorsi formativi di area sociale o sanitaria. Il tutor d'aula può insegnare esclusivamente la materia "rielaborazione del tirocinio" e non può assumere contemporaneamente il ruolo di responsabile del corso; deve possedere entrambi i seguenti requisiti:

[3] Fino al massimo del 50% delle ore della singola disciplina.
[4] Fino al massimo del 50% delle ore della singola disciplina.

a) esperienza professionale triennale in ambito sanitario, socio-sanitario o sociale;

b) possesso di un titolo di studio tra i seguenti:

- laurea afferente ad una delle professioni sanitarie ex L n. 251/2000, o titoli equipollenti o riconosciuti equivalenti,
- laurea di educatore professionale socio-pedagogico classe L-19 o titoli equipollenti,
- diploma universitario v.o. in servizio sociale/laurea in servizio sociale classe L39, o titoli equipollenti.

Se non in possesso di uno dei titoli predetti il tutor d'aula potrà insegnare "rielaborazione del tirocinio" solo se affiancato per il 50% da un tutor aziendale che risponda ai requisiti previsti dal DDR n. 21 del 1° marzo 2017.

Il ***tutor aziendale,*** previsto dal DDR n. 21 del 1 marzo 2017, è un professionista appartenente alle Professioni Sanitarie ex L. n. 251/2000 (di norma un Infermiere), dipendente dell'azienda/ente sede di tirocinio, in possesso di titoli, percorsi di perfezionamento e formazione continua attinenti alla funzione, buone competenze tecnico-cliniche e formativo-educative.

4. Tirocini

Il tirocinio pratico rappresenta un elemento fondamentale del percorso formativo in quanto destinato alla formazione specialistico/pratica del corsista; pertanto è necessaria, per la sua realizzazione, un'ampia collaborazione tra soggetto gestore e strutture e servizi che ospitano i tirocinanti.
Tutti i percorsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture e i servizi nel cui ambito è prevista la figura professionale dell'OSS.

Il monte ore indicato è da intendersi come impegno complessivo necessario al corsista per raggiungere gli obiettivi previsti.

Lo svolgimento avviene come segue:

- Degenza - n. 150 ore in U.O. di degenza ospedaliera, in ospedale di comunità; unità riabilitative; hospice;
- Residenza - n. 170 ore in strutture residenziali e semiresidenziali per anziani;
- Servizio Diurno - n. 100 presso servizi diurni afferenti per disabilità, salute mentale e dipendenze, integrazione sociale e scolastica;
- Domicilio e comunità alloggio - n. 100 ore di assistenza domiciliare o comunità alloggio.

Presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario regionale l'organizzazione delle attività del tirocinio e gli obiettivi formativi di tirocinio devono essere conformi a quanto stabilito nel decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale n. 157 del 29/12/2020[5].

Non è ammissibile attività di tirocinio svolta presso strutture/servizi di altre Regioni o Province autonome.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal programma didattico è necessario:

- individuare nel territorio di riferimento, le sedi di tirocinio più adatte, ovvero quelle che offrano opportunità didattiche pertinenti al percorso;
- garantire la presenza di un operatore qualificato al quale attribuire il ruolo di tutor aziendale, che certifica la frequenza e la valutazione rispetto agli obiettivi formativi del corsista.

Le esperienze di tirocinio devono essere organizzate con modalità e tempi che permettano di acquisire le abilità previste, di assumere gradualmente le responsabilità proprie della qualifica, di percepire e interiorizzare il proprio ruolo. A tal proposito il corsista può essere avviato al tirocinio solo dopo la completa frequenza del modulo di base e la frequenza delle ore di disciplina specifica relativa al modulo professionalizzante[6]. L'ordine di

[5] Reperibile al seguente link: https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/formazione-regionale/ar/oss.
[6] Per esempio il tirocinio in strutture per anziani può essere avviato solo dopo la frequenza dell'intero modulo di base e la frequenza delle ore di "Assistenza alla persona anziana" del modulo professionalizzante.

svolgimento dei tirocini non deve necessariamente seguire la sequenza sopra indicata, al contrario si consiglia di far svolgere agli allievi l'esperienza di tirocinio nell'area anziani prima di affrontare quella ospedaliera e/o in strutture intermedie.

La frequenza del tirocinio dovrà essere regolare e prevedere alcune esperienze di turno completo. Non sono ammesse esperienze di tirocinio saltuarie ed effettuate prevalentemente nei giorni festivi e prefestivi. Per favorire e consolidare l'apprendimento si raccomanda un impegno per il corsista non superiore a 36 ore settimanali.

Il tirocinio non può configurarsi come sostitutivo delle attività lavorative del personale in servizio né considerarsi come attività di servizio per il personale dipendente. Lo svolgimento del tirocinio deve avvenire nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

Ogni modulo di tirocinio, per essere ritenuto valido, deve essere completato per almeno il 90% della sua durata. Per l'ammissione all'esame finale tutti i moduli di tirocinio devono avere una valutazione positiva. La valutazione negativa anche di un solo modulo di tirocinio, data la natura professionalizzante e la consistenza del monte ore, comporta la non ammissione alle prove finali. In questo caso non sarà riconosciuto alcun credito formativo.

5. Destinatari

Ai destinatari degli interventi formativi è richiesto l'assolvimento al diritto dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente oppure il compimento del 18 anno di età alla data di iscrizione al corso e il titolo di scuola secondaria di primo grado (licenza media).

Titoli conseguiti all'estero e cittadini stranieri

In caso di titoli di studio conseguiti all'estero (in Paesi dell'Unione Europea ed extra Unione Europea) dovrà essere presentata la Dichiarazione di Valore[7].

I corsisti stranieri devono possedere il certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori[8], almeno di livello B1[9]. Sono esonerati dalla presentazione del predetto certificato, i cittadini stranieri che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1. diploma di licenza media conseguito in Italia;
2. attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso triennale di IeFP;
3. diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
4. diploma di tecnico superiore, di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
5. dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto.[10]

[7] La "dichiarazione di valore" è un documento di natura esclusivamente informativa e redatto in lingua italiana che descrive il titolo di studio rilasciato da un'Istituzione appartenente a un sistema d'istruzione diverso da quello italiano ed è utilizzata per la valutazione del titolo stesso da parte della struttura competente ai fini dell'ammissione al corso di formazione.
La "dichiarazione di valore" è rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche italiane (Ambasciata d'Italia o Consolato d'Italia del Paese estero in cui il titolo è stato conseguito). In alcuni Paesi esteri deve essere effettuata la "legalizzazione" del titolo di studio - allo scopo di garantirne l'autenticità - PRIMA di chiedere l'emissione della "dichiarazione di valore" alla rappresentanza diplomatica italiana. Se il Paese in cui è stato conseguito il titolo ha aderito alla Convenzione dell'Aja deve essere apposta sul titolo di studio la cosiddetta "Postilla dell'Aja" PRIMA di chiedere alla rappresentanza diplomatica italiana di emettere la "dichiarazione di valore".
Non è obbligatorio nè far legalizzare il titolo di studio nè farvi apporre la Apostilla dell'Aja:
- se il titolo di studio è stato rilasciato da un Paese che ha aderito alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987,
- se il titolo di studio è stato rilasciato da un'istituzione tedesca; ciò a seguito della Convenzione italo-tedesca sull'esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici.

L'elenco aggiornato dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja e delle autorità competenti all'apposizione della Postilla per ciascuno degli Stati è disponibile sul sito web: https://www.hcch.net.

[8] Gli enti certificatori sono: l'Università per Stranieri di Perugia, l'Università per Straieri di Siena, l'Università degli Studi Roma Tre e la Società Dante Alighieri. Sul territorio regionale sono presenti numerose sedi d'esame.

[9] Non sono ammesse certificazioni linguistiche rilasciate ai fini del permesso di soggiorno o di cittadinanza.

[10] In occasione delle due prove regionali di lingua italiana per aspiranti corsisti OSS svoltesi il 24 gennaio 2009 e il 20 giugno 2009 (disciplinate rispettivamente dal DDR 1727/08 e 443/09). L'elenco completo dei cittadini che hanno affrontato la prova e il relativo

e755854a

La dichiarazione di valore e il documento attestante il riconoscimento della competenza linguistica devono essere posseduti all'avvio del percorso formativo.

Assicurazioni e sorveglianza sanitaria

I corsisti devono essere assicurati, a cura del soggetto gestore, contro gli infortuni sul lavoro in ottemperanza alle vigenti disposizioni e per danni cagionati a persone o a cose durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione professionale, comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede del corso.

Per l'esposizione ai rischi connessi allo svolgimento delle attività previste dal profilo professionale dell'OSS gli ammessi ai corsi sono sottoposti, prima dell'inizio del corso stesso, ad accertamento medico di idoneità specifica alla mansione ai sensi della normativa vigente secondo il protocollo di sorveglianza sanitaria definito con Decreto del Direttore di Area Sanità e sociale n. 90 del 16 luglio 2018. Qualora la sospensione comporti il superamento della percentuale massima di assenze consentite, il corsista non sarà ammesso all'esame finale. Non saranno riconosciuti crediti formativi.

Agli ammessi ai corsi devono essere garantite le misure di sorveglianza sanitaria stabilite dalla competente Direzione Prevenzione in relazione alla situazione pandemica in atto e proposte le vaccinazioni previste dalla normativa vigente, in particolare quella contro SARS-COV-2.

Interruzioni, sospensioni e ritiri

Un allievo può interrompere il percorso formativo e usufruire di eventuale credito solo per gravi e giustificati motivi.

I corsisti che interrompono il percorso formativo per gravi, giustificati e documentati motivi (ricovero ospedaliero, infortunio, gravidanza e malattia di lunga durata) sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al soggetto gestore con contestuale presentazione di idonea documentazione probatoria, nel rispetto dell'ordinamento vigente in materia di protezione dei dati personali.

La corsista in gravidanza è tenuta a comunicare il proprio stato al soggetto gestore e, esclusivamente a richiesta dell'interessata, potrà frequentare le sole discipline teoriche purché in presenza di certificazione medica che ne assicuri l'idoneità alla frequenza. La corsista potrà riprendere il percorso formativo, trascorso il periodo temporale previsto dalla normativa vigente in materia, previo parere del medico competente.

Il corso può essere immediatamente interrotto e sospeso, da parte dell'ente gestore, nel caso in cui il corsista evidenzi: comportamenti potenzialmente pericolosi, frequenze discontinue, mancato rispetto di regolamenti, comportamenti non idonei al contesto in cui è inserito o altra motivazione debitamente documentata che evidenzi l'ostacolo all'apprendimento. Qualora la sospensione comporti il superamento della percentuale massima di assenze consentite, il corsista non sarà ammesso all'esame finale. Non saranno riconosciuti crediti formativi.

Al corsista che non effettua la vaccinazione anti-Covid, stante la situazione epidemiologica e le misure restrittive a cui sono tenute le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per quanto riguarda l'accesso presso le stesse, non può essere assicurata la conclusione del corso nei termini previsti. Qualora la sospensione comporti il superamento della percentuale massima di assenze consentite, il corsista non sarà ammesso all'esame finale. Non saranno riconosciuti crediti formativi.
Il soggetto gestore deve dare immediata comunicazione alla competente struttura regionale qualora si presentino casi di interruzione del corso, sia a seguito di ritiro motivato, sia per tutti gli altri casi, inviando una relazione a sostegno di quanto stabilito.

Ulteriori disposizioni

A giudizio del Collegio dei Docenti, e/o sulla base dei Regolamenti interni del soggetto gestore, è previsto l'allontanamento di un corsista dal corso per comportamenti scorretti tali da compromettere il buon

risultato, è disponibile sul sito istituzionale al link: https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/formazione-regionale Requisiti per l'accesso degli stranieri.

funzionamento dell'attività didattica e/o del tirocinio. Di detta espulsione deve essere fornita tempestiva comunicazione alla struttura regionale.

I progetti formativi dovranno prevedere la realizzazione di percorsi con un massimo di 30 corsisti più eventuali allievi soprannumerari, nella misura massima di 3 per singolo percorso formativo.

Non possono essere inseriti corsisti effettivi, in corsi già avviati, oltre il 5% del monte ore previsto.

Il corsista risultato non idoneo a seguito delle prove d'esame o ritiratosi prima delle prove stesse, può iscriversi, in qualità di allievo effettivo, a un corso successivo una sola volta.

6. Riconoscimento di credito formativo

La Regione del Veneto riconosce agli aspiranti corsisti la possibilità di chiedere la valutazione di titoli o servizi maturati[11] per il riconoscimento di crediti formativi.

La procedura di riconoscimento e quantificazione di credito formativo[12] deve essere richiesta all'iscrizione al percorso; non saranno autorizzate richieste di credito durante lo svolgimento del percorso formativo.

La quantificazione del credito formativo, spendibile una sola volta, è effettuata dal soggetto gestore di provenienza, esclusivamente per discipline e/o singole aree di tirocinio concluse con valutazione positiva.

L'accertamento deve essere svolto a cura del soggetto gestore presso il quale l'aspirante corsista chiede l'iscrizione, previa verifica[13] delle conoscenze e delle competenze precedentemente acquisite da parte di un'apposita commissione presieduta dal Responsabile della struttura o del corso e composta da tre docenti di cui almeno uno dell'area igienico-sanitaria e tecnico-operativa; l'esito dell'accertamento deve essere comunicato alla Direzione Formazione e Istruzione.

In caso di reiscrizione a un corso successivo con richiesta di riconoscimento di credito formativo, l'aspirante corsista deve presentare adeguata documentazione medica che attesti l'idoneità alla prosecuzione del percorso formativo e all'espletamento delle funzioni previste per la figura professionale. L'aspirante corsista potrà comunque essere sottoposto ad accertamenti medici per la verifica dell'idoneità alla mansione di OSS.

L'aspirante corsista può chiedere il riconoscimento di credito formativo per il monte ore maturato a seguito della frequenza di un percorso formativo autorizzato in occasione dei precedenti bandi di cui alla DGR n. 688/2017, solo per gli allievi del secondo e terzo sportello e alla DGR n. 1124/2020.

Non sarà riconosciuto alcun credito formativo in uno dei seguenti casi:

a) ritiro, anche se formalmente comunicato, senza gravi e giustificati motivi;
b) attribuzione di valutazione insufficiente anche in una sola disciplina e/o in un solo tirocinio;
c) mancata ammissione e/o superamento della prova d'esame.

Come previsto dal Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, approvato con DGR n. 1217 del 25/08/2020 e sottoscritto in data 7 settembre 2020, a coloro i quali sono in possesso del Diploma di Stato conseguito presso le Istituzioni scolastiche del Veneto a indirizzo Servizi Socio-Sanitari e Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, potrà essere riconosciuto un credito formativo pari a 206 ore di attività teoriche, come puntualmente declinato nelle tabelle Allegati C e D alla DGR n. 106/2021[14]. Agli

[11] L'art. 12 della L.R. 20/2001 stabilisce che "la Giunta Regionale, nel contesto del proprio sistema della formazione, quantifica il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all'acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio sanitario, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o sociale, rispetto a quella prevista dalla presente legge."
[12] Le modalità di quantificazione e attribuzione del credito formativo sono state disciplinate con DGR n. 1972/2004.
[13] La verifica è effettuata sulla scorta della documentazione prodotta dall'interessato all'atto della presentazione della domanda di quantificazione e attribuzione del credito formativo.
[14] Reperibile al seguente link: https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/formazione-regionale/ar/oss/oss-ips.

stessi sono riconosciute 100 ore di credito per le fasi di tirocinio previste dai Decreti del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 230 del 05/04/2017 e n. 79 del 07/02/2018[15].

7. Definizione delle figure professionali

Ogni progetto deve contenere una descrizione puntuale e completa della figura professionale proposta e delle competenze da conseguire, individuando gli obiettivi del percorso formativo. L'identificazione delle figure professionali oggetto del percorso formativo dovrà tener conto:

- del livello di riferimento EQF[16];
- del codice SIOF in ordine alla tipologia di percorso formativo[17];
- del codice ATECO in ordine alla classificazione delle attività economiche dei soggetti coinvolti[18];
- del codice FOT, in ordine ai campi di intervento formativo;
- del codice NUP, in ordine alle figure professionali.

8. Selezione dei partecipanti e termini di avvio dei percorsi

L'ammissione al percorso formativo è preceduta da una prova selettiva dei candidati mediante test e colloquio. Le modalità per la gestione delle procedure di selezione dei candidati, nonché i relativi criteri e indicatori, sono definite con successivo provvedimento, unitariamente a livello regionale al fine di garantire standard di selezione il più possibile omogenei.

La presente Direttiva prevede due sportelli per l'ammissione ai percorsi come da tabella[19]:

ciclo formativo	data selezione	data avvio
1°	15 dicembre 2021	entro il 15 febbraio 2022
2°	18 maggio 2022	entro il 30 giugno 2022

9. Valutazione degli apprendimenti

Per ogni materia di insegnamento verranno attuate una o più prove di verifica che daranno luogo a una valutazione complessiva dell'apprendimento. Il docente incaricato dovrà predisporre una prova di verifica dell'apprendimento. In caso di non raggiungimento della sufficienza, il docente e/o l'ente formativo dovrà predisporre gli opportuni interventi a supporto dell'apprendimento e somministrare una nuova prova di verifica, tenendo conto che è possibile ripeterla al massimo una volta.

Almeno sessanta giorni prima dello svolgimento delle prove finali, dovrà pervenire alla Direzione Formazione e Istruzione la proposta di calendario d'esame di accertamento finale attraverso l'applicativo ARCODE[20].

La valutazione finale dell'apprendimento che dà luogo alla qualifica, è effettuata ai sensi dell'Accordo sancito tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2001 e della DGR n. 1377 del 16/09/2020 da un'apposita Commissione costituita come segue:

[15] Reperibili al seguente link: https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/formazione-regionale/ar/oss Provvedimenti trasversali.
[16] European Qualifications Framework - Quadro europeo delle qualifiche - è lo strumento che favorisce la certificazione delle competenze e la mobilità dei lavoratori, nell'ottica di una maggiore trasparenza, comparabilità e spendibilità delle qualifiche.
[17] SIOF - Sistema Informativo delle Opportunità Formative, ha come obiettivo la realizzazione di un Sistema Interregionale di divulgazione e consultazione delle informazioni attraverso azioni coordinate tra le Regioni al fine di rendere agevolmente accessibili le informazioni sulle opportunità formative offerte sui diversi territori regionali, a beneficio dei destinatari finali dei corsi di formazione.
[18] ATECO è la classificazione delle attività economiche coordinata e pubblicata da Istat. La versione 2007 costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, NACE rev.2, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006).
[19] La date potranno essere modificate con Decreto del Direttore della Direzione Formazione Istruzione, per esigenze organizzative.
[20] Con le modalità disciplinate al paragrafo 26 "Modalità di verifica degli esiti e attestazioni" Allegato A) alla DGR 251/2016.

e755854a

- un rappresentante esperto della Regione, designato dalla Direzione Formazione e Istruzione (con funzioni di Presidente);
- un esperto di processi di riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze, individuato dalla scuola della formazione professionale o dall'organismo di formazione tra i componenti dell'elenco regionale[21];
- un rappresentante esperto di area sanitaria e un rappresentante esperto di area sociale designati dalle Direzioni competenti afferenti all'Area Sanità e Sociale;
- due membri interni scelti tra i docenti di cui uno dell'area socio-culturale, istituzionale e legislativa e uno dell'area igienico-sanitaria e tecnico-operativa.

Il monte ore destinato alle prove d'esame è escluso dal computo delle 1.000 ore destinate alla realizzazione del percorso.

È a carico del soggetto gestore l'onere finanziario relativo ai compensi dovuti ai componenti esterni della Commissione d'esame, come previsto dalle disposizioni vigenti, in particolare quelle della DGR n. 2142 del 23/10/2012.

Le modalità di svolgimento della prova finale saranno oggetto di successivo provvedimento del direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

Il rilascio dell'attestato di qualifica professionale è subordinato al superamento delle prove d'esame finali.

Alle prove di valutazione finale non possono essere ammessi corsisti che abbiano superato il tetto massimo di assenze (10%) delle ore di attività didattica teorica e di ciascuna esperienza di tirocinio.

Spetta al Collegio dei Docenti l'ammissione dei corsisti alle prove finali d'esame previo accertamento delle valutazioni riportate e delle verifiche svolte nelle singole materie e nel tirocinio.

Non sono ammessi a sostenere le prove d'esame finali i corsisti che abbiano riportato una valutazione negativa nelle discipline teoriche o in una sola esperienza di tirocinio.

10. Metodologia

Ciascun intervento formativo si compone di più unità formative (UF), ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all'acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificati, riconducibili alle unità formative e facilmente comprensibili ai corsisti per permettere l'autovalutazione delle stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle competenze acquisite da integrare con l'eventuale formazione di recupero ai fini del buon esito dell'intervento formativo.

Le metodologie didattiche devono risultare coerenti con i contenuti, gli obiettivi didattici e gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili nei corsisti.

In funzione della specificità del settore di intervento, risulta fondamentale un ampio utilizzo di metodi e contesti didattici attivi, orientati a migliorare il coinvolgimento e l'interazione tra gli utenti e superare le tecniche della formazione tradizionale, in particolare risulta utile privilegiare un approccio basato sull'analisi e discussione di casistica di interesse dell'OSS, per favorire l'integrazione delle conoscenze teoriche e pratiche.

Formazione a distanza

Per assicurare la massima flessibilità nella partecipazione al percorso, l'attività formativa in presenza sarà integrata con formazione a distanza (FAD) asincrona per un totale di 205 ore complessive, limitatamente alle materie di insegnamento indicate nell'Allegato C al presente provvedimento.

[21] Con espresso riferimento al Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 305 del 29/marzo 2018. Nelle more della piena operatività dell'elenco regionale, l'esperto addetto alle attività valutative viene individuato dalla scuola di formazione o dall'organismo della formazione professionale tra esperti del settore, garantendo l'assenza di conflitti di interesse.

I moduli didattici da erogare in FAD predisposti da Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (FSSP), secondo quanto stabilito con DGR n.1522/2020, sono distribuiti dalla stessa, a titolo gratuito, agli enti formativi accreditati e autorizzati all'erogazione dei corsi per OSS.

11. Cabina di Regia

In continuità con il lavoro svolto nelle programmazioni precedenti e in funzione della programmazione futura dell'offerta formativa, si ravvisa l'opportunità che l'intero processo continui a essere accompagnato dal gruppo tecnico denominato Cabina di Regia, istituito presso la Direzione Formazione e Istruzione.

La Cabina di Regia, coordinata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione (o da un suo delegato), è composta da 3 rappresentati delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da un esperto designato da ciascuna delle tre strutture regionali coinvolte (formazione, sanità, servizi sociali), da 3 rappresentati nominati dalle Associazioni datoriali; è inoltre prevista la presenza di un rappresentante della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica.

In relazione alla necessità di apporti specialistici in talune sessioni di lavoro, la Cabina di regia potrà invitare ulteriori soggetti in funzione delle rispettive competenze.

12. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare progetti formativi i seguenti soggetti:

a) gli organismi di formazione accreditati ai sensi della L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e s.m.i., per l'ambito della formazione superiore;
b) gli organismi di formazione che hanno già presentato istanza di accreditamento per l'ambito della formazione superiore ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e s.m.i. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data del decreto di approvazione[22].

Presentazione dei progetti e autorizzazione dei percorsi

Ciascun soggetto proponente potrà presentare un solo progetto formativo contenente un solo intervento. Il progetto sarà oggetto di valutazione e la sua approvazione costituirà la base per tutte le edizioni dei corsi (di seguito: i corsi) che si intenderanno realizzare, senza necessità di ulteriori presentazioni.

Successivamente all'autorizzazione del corso base, l'organismo di formazione potrà richiedere la duplicazione dell'intervento per un numero massimo di 13 edizioni, di cui 6 relative al primo sportello e 7 relative al secondo sportello[23].

La richiesta di attivazione dei corsi dovrà essere prevista per ciascun sportello nei modi e nei tempi che saranno comunicati.[24]
Prima della data di selezione relativa a ciascuno dei 2 sportelli, tutti i corsi presentati saranno inseriti in una tabella per ciascuna AULSS.

Nel caso in cui i corsi proposti risultassero eccedenti i fabbisogni territoriali, saranno autorizzati all'avvio i corsi confermati in ordine di arrivo nel portale gestionale A39.

Con atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione saranno resi noti gli esiti della valutazione in ordine all'approvazione dei corsi autorizzati all'avvio.

[22] Si precisa che, secondo quanto disposto dalla L. 241/1990 e s.m.i., la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione del Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.
[23] Complessivamente sarà possibile richiedere l'autorizzazione all'avvio di 14 corsi.
[24] Puntali indicazioni in ordine alle modalità di attivazione delle edizioni saranno trasmesse direttamente dagli uffici competenti, che provvederanno a fornire anche le indicazioni per l'inserimento dei dati nella nuova fase PRE-AVVIO, del gestionale Monitoraggio Allievi Web - A39.

e755854a

In caso di mancato avvio dei corsi confermati ed autorizzati, data la lesione nei confronti di altri organismi di formazione, sarà prevista una penalizzazione secondo le modalità seguenti:

- primo sportello: l'organismo di formazione non sarà autorizzato all'avvio di corsi nel secondo sportello, nella medesima AULSS;
- secondo sportello: penalizzazione all'avvio in bandi successivi

Ciascun progetto formativo dev'essere segnalato all'AULSS territorialmente competente. La sede di svolgimento di ogni percorso formativo deve essere prevista fin dalla fase di progettazione, all'interno dell'AULSS di riferimento.

Ai fini della programmazione del numero dei corsi è stato necessario far riferimento alla capacità ricettiva delle strutture e dei servizi delle Aziende ULSS del territorio regionale, presso le quali si deve svolgere l'attività di tirocinio dei corsisti, che attualmente risulta limitata e contenuta in ragione delle misure di prevenzione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione da Covid 19.

A seguito della valutazione dei fabbisogni effettuata dalle competenti strutture regionali, è stato definito il numero di corsi autorizzabili facendo riferimento all'articolazione territoriale di pertinenza delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie:

azienda	n. corsi totali
AULSS n. 1 Dolomiti	4
AULSS n. 2 Marca Trevigiana	11
AULSS n. 3 Serenissima	9
AULSS n. 4 Veneto Orientale	2
AULSS n. 5 Polesana	3
AULSS n. 6 Euganea	11
AULSS n. 7 Pedemontana	6
AULSS n. 8 Berica	10
AULSS n. 9 Scaligera	9
TOTALE CORSI	**65**

Per ragioni di carattere programmatorio, ove necessario, sarà disposta una diversa ripartizione della programmazione, oppure una diversa modulazione della stessa con provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

13. Delega

Per le attività di cui al presente bando è vietata la delega. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente dovrà prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni

individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. In ogni caso le attività di coordinamento, direzione e segreteria amministrativa del progetto devono essere gestite in proprio dal soggetto proponente.

14. Vincoli finanziari

I corsi per OSS sono riconosciuti ai sensi della L.R. n. 8/2017 e s.m.i. senza oneri a carico del bilancio regionale. Il costo massimo per la copertura delle spese relative alla gestione dei corsi non può superare l'importo di 1.800,00 euro per ogni corsista.

Tale importo deve considerarsi comprensivo di qualsiasi spesa direttamente collegata all'intervento formativo (a titolo esemplificativo si citano gli accertamenti sanitari, le dotazioni personali, ecc.).

In analogia all'esperienza già maturata a partire dal proprio provvedimento n. 1118 del 30/07/2019, la Giunta regionale valuterà la possibilità di sostenere, in particolare a favore di soggetti disoccupati o inoccupati, la partecipazione al percorso formativo per OSS attraverso l'erogazione di un voucher formativo individuale cofinanziato dal POR FSE. I criteri di assegnazione, le modalità di richiesta e le caratteristiche dello strumento saranno definite con specifico provvedimento, ma sarà comunque prevista una co-partecipazione finanziaria da parte degli interessati.

15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità:

- accesso all'area riservata del portale regionale[25] con nome utente e password assegnati dalla Regione del Veneto per gli Organismi di Formazione accreditati;
- per i soggetti non accreditati, richiesta di attribuzione nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata[26];
- imputazione dei dati di progetto nel sistema di acquisizione dati on-line;
- passaggio del progetto in stato "confermato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato "completato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente bando, della domanda di ammissione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente e in regola con la normativa sull'imposta di bollo.

Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.

Le domande di ammissione al riconoscimento, dovranno essere trasmesse alla Giunta regionale del Veneto − Direzione Formazione e Istruzione, per via telematica all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it, specificando nell'oggetto del messaggio di posta elettronica "Operatore Socio Sanitario" e all'inizio del messaggio, l'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico "Direzione Formazione e Istruzione - Ufficio Attività Riconosciute". A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto.[27]

La presente Direttiva prevede un'unica finestra temporale per la presentazione delle domande che dovranno essere trasmesse entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva nel Bollettino Ufficiale della Regione.

[25] https://supportoformazione.regione.veneto.it/manuali Approvo.
[26] https://supportoformazione.regione.veneto.it/manuali Ada.
[27] http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. I termini sopra indicati valgono anche per il passaggio del progetto in stato "completato" attraverso l'apposita funzione del sistema di acquisizione dati "on line". La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

Il mancato rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande costituisce motivo di non ammissibilità del progetto.

La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie[28]. Le informazioni possono essere richieste all'indirizzo e-mail formazione.riconoscimento@regione.veneto.it oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 2795140 – 5137 – 5098 – 5035;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 279 5147.

16. Procedure e criteri di valutazione

In coerenza con quanto disposto dalla presente Direttiva i progetti pervenuti saranno istruiti in ordine al solo possesso dei requisiti di ammissibilità formale.

I criteri di ammissibilità attengono alla sussistenza dei requisiti indicati nella presente Direttiva. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma l'assenza anche di uno solo degli elementi determina la non ammissibilità del progetto.

Requisiti di ammissibilità formale:

1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta regionale;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal bando;
3. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare i percorsi formativi richiesti dal bando;
4. rispetto del numero e delle caratteristiche dei destinatari;
5. rispetto della congruenza normativa e regolamentare del progetto anche in relazione alla durata, all'articolazione e alle correlate modalità operative;
6. rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva;
7. presenza, completezza e correttezza del formulario di presentazione del progetto.

Trattandosi di percorsi il cui standard formativo è definito a livello nazionale, i criteri di approvazione dei progetti sono quelli disciplinati al paragrafo 12 "soggetti proponenti" e alla sezione "Presentazione dei progetti e autorizzazione dei percorsi", comprensiva delle indicazioni di penalizzazione in caso di mancato avvio dei percorsi autorizzati.

Nel caso in cui un soggetto proponente non abbia avviato percorsi ad esso autorizzati in occasione della programmazione di cui alla DGR n. 1124/2020, per il primo sportello sarà applicata la penalizzazione del posizionamento alla fine della tabella dei corsi pervenuti, nell'AULSS di mancato avvio.[29]

[28] Il servizio informazioni è sospeso nel mese di agosto.
[29] In caso di parità di OdF, vale il criterio temporale.

17. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno sottoposti all'approvazione degli organi competenti, entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il decreto di approvazione degli esiti delle istruttorie, che sarà adottato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta regionale[30], che vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

18. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente bando sono comunicate sul sito istituzionale[31], che vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

I soggetti gestori sono invitati a trasmettere tempestivamente le eventuali comunicazioni, compresi i quesiti relativi alla progettazione o gestione delle attività oggetto della presente Direttiva agli uffici regionali. Nel caso fosse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione degli stessi nello spazio riservato alle FAQ.

Si raccomanda ai soggetti proponenti di consultare regolarmente i suddetti siti al fine di garantire un tempestivo aggiornamento delle informazioni.

Per quanto riguarda le modalità gestionali e organizzative da seguire nella realizzazione degli interventi, nonché l'attività di controllo esercitata dalla Regione, si rinvia all'Allegato A alla DGR n. 251 del 08/03/2016 "Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 19 della L. 10/1990."[32].

19. Indicazione del Foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Venezia.

20. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., è il direttore della Direzione Formazione e Istruzione, dott. Massimo Marzano Bernardi.

21. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE - GDPR).

[30] https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/formazione-regionale/ar/oss
[31] https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/formazione-regionale
[32] https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/formazione-regionale Documenti Modulistica per la gestione.